



FOGLIO INFORMATIVO GARANZIE COMMERCIALI ESTERO - SBLC

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA POPOLARE DI LAJATICO S.C.p.A.

Sede legale: 56030 LAJATICO (PISA) – VIA GUELFI, 2

Sede amministrativa: 56030 LAJATICO (PISA) – VIA GUELFI, 2

Numero Verde: 800860065 – Tel. 0587-640511 – Fax. 0587-640540 - Codice ABI: 5232

Indirizzo Internet: www.bplajatico.it - Indirizzo di posta elettronica: bplajatico@bplajatico.it

Numero di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia: 1273

Numero di iscrizione al Registro delle imprese: 00139860506

Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI e FONDO NAZIONALE DI GARANZIA

INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI "OFFERTA FUORI SEDE"

Da compilare solo in caso di "OFFERTA FUORI SEDE"

Identificazione del soggetto che entra in contatto con il cliente

Offerta fuori sede tramite Sig./Sig.ra _____

Con la qualifica di: _____

Indirizzo: _____

Telefono: _____ E-mail: _____

Il sottoscritto _____ dichiara di aver ricevuto, dal soggetto sopra indicato, copia del presente Foglio Informativo.

(luogo e data)

(firma del cliente)

Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto con il quale entra in contatto costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Foglio informativo.

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Caratteristiche generali e principali rischi

Il **credito documentario** è un impegno che una banca, agendo su istruzioni e per conto di un compratore/importatore, emette a favore di un venditore/esportatore. In virtù di questo impegno, la banca effettuerà la prestazione prevista nel credito stesso a favore del venditore, sino alla concorrenza di una somma prestabilita ed entro una scadenza fissata, contro la presentazione dei documenti richiesti e il rispetto di tutti i termini e le condizioni previste nel credito stesso. L'esportatore deve adempiere ai propri obblighi contrattuali e dar corso alla fornitura attraverso la presentazione dei documenti ad una banca, che li esamina e decide se procedere alla prestazione o formulare eventuali riserve. Si tratta di una operazione assai diffusa nel commercio internazionale con la quale si realizza una marcata contestualità tra la fornitura della merce ed il suo pagamento con lo scambio, tramite le banche del venditore e del compratore, della documentazione inerente la fornitura e la spedizione della merce, documentazione di cui le banche controllano la conformità formale (omettendo quindi valutazioni di merito) secondo principi e regole consolidati facenti capo alle Norme della Camera di Commercio Internazionale.

La **lettera di credito Stand-by (SBLC)** è uno strumento che, come il credito documentario, prevede una valutazione di documenti per il suo utilizzo, ma nel quale è preminente la funzione di garanzia. La SBLC viene infatti attivata dal Beneficiario, presentando i documenti prescritti, solo nel caso in cui questi non abbia ricevuto il pagamento dal debitore (ordinante della SBLC) secondo i termini del contratto commerciale sottostante, ad esempio a mezzo bonifico bancario.

Le operazioni di cui sopra, Crediti Documentari e Stand-by Letter of Credit, sono disciplinate da specifiche Norme emanate dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi. Nell'esecuzione di tali operazioni è prassi consolidata avvalersi di corrispondenti estere domiciliate nel Paese del venditore / esportatore.

Tra i **principali rischi** va tenuto presente:

- Poiché l'operazione di credito documentario o la Lettera di credito Stand-by sono strumenti di pagamento che

operano attraverso una obbligazione autonoma della banca rispetto all'operazione commerciale sottostante – condizionata cioè la sola valutazione dei documenti e non al merito degli stessi - l'ordinante sopporta il rischio di ricevere merce non conforme alle pattuizioni contrattuali a fronte di presentazione di documenti conformi ai termini del credito per i quali la sua banca (emittente) è tenuta a pagare o ad impegnarsi a pagare, e quindi ad addebitarlo; - le operazioni denominate in valuta o regolate contro euro o in valuta diversa da quella di denominazione, sono soggette al rischio dell'oscillazione del cambio, in quanto sono regolate al cambio applicabile al momento della negoziazione.

- rischio Paese

- rischio di controparte bancaria in presenza di crediti documentari export non confermati dalla banca.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Rimangono comunque a carico del cliente eventuali imposte e tasse presenti e future gravanti sul presente servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo**.

SPESE

Spese Emissione

COMMISSIONI APERTURA	0,5% Minimo: €	30,00
COMMISSIONI GARANZIA	0,3% Minimo: €	30,00
PERIODICITÀ CALCOLO COMMISS. ANNUALE		
SPESE APERTURA	€	10,00
SPESE TELEX/SWIFT	€	50,00

Spese Modifica Credito

SPESE MODIFICA	€	30,00
----------------	---	-------

Altre SPESE

Spesa per comunicazioni alla clientela ai fini trasparenza (ex D.Lgs. 385/93)	€	0,00
---	---	------

Il documento di sintesi viene inviato con periodicità annuale. Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

CAMBIO

A seguito dell'abolizione con legge del 12-8-1993 n. 312, del listino ufficiale dei cambi, le operazioni in divisa contro euro sono regolate in base al cambio di mercato quotato dalla nostra Banca nel momento in cui l'operazione viene perfezionata, ottenuto applicando uno scarto massimo dell' 1,50% a quelli forniti dal "Sistema Reuters". Presso i nostri sportelli il personale è a disposizione per fornire la quotazione aggiornata dei cambi.

RECESSO E RECLAMI

Diritto di recesso spettanti al Cliente ed alla Banca

Il Cliente ha la facoltà di recedere dall'apertura di credito concessa a tempo determinato mediante comunicazione scritta, restituendo contestualmente quanto utilizzato. La Banca ha la facoltà di recedere dall'apertura di credito concessa a tempo determinato, mediante comunicazione scritta al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 c.c.. Per il pagamento di quanto utilizzato, degli interessi e di ogni altra spesa ed onere sarà dato al Cliente, con lettera raccomandata, un termine di 10 giorni.

Qualora l'apertura di credito sia concessa a tempo indeterminato, la Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dall'apertura di credito, previo preavviso scritto di 7 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, nonché di ridurla o di sospenderla seguendo analoghe modalità. Decorso il termine del preavviso il Cliente è tenuto al pagamento di quanto utilizzato, degli interessi e di ogni altra spesa ed onere. Analoga facoltà spetta al Cliente, il quale resta obbligato a restituire contestualmente quanto utilizzato;

In ogni caso, il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente il diritto del Cliente di utilizzare la disponibilità;

Le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. L'eventuale scoperto, consentito oltre il limite dell'apertura, non comporta l'aumento di tale limite.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto

Il rapporto si estingue automaticamente alla scadenza. Il rapporto si chiude alla scadenza dell'anticipo (originaria o prorogata) mediante rimborso da parte del Cliente di tutto quanto dovuto per capitale, interessi, commissioni, spese e accessori.

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a

Banca Popolare di Lajatico Società Cooperativa per Azioni - Ufficio Reclami - Via Guelfi, 2 – 56030 Lajatico – PI - , fax 0587 640540, posta elettronica: ufficio.reclami@bplajatico.it ; PEC: reclami.bplajatico@legalmail.it .

che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC)	Organizzazione non statale rappresentativa delle diverse branche dell'attività economica, che ha come scopo principale la facilitazione dei commerci internazionali. A tal fine, e nell'ambito delle operazioni documentarie con l'estero dal 1929 ha elaborato delle Regole "Norme ed Usi uniformi relative ai crediti documentari" che, aggiornate nel corso degli anni (attualmente sono in vigore le NUU. Pubblicazione 500 del 1993) sono il fondamentale riferimento di tutte le transazioni internazionali che coinvolgono il regolamento a mezzo dello strumento credito documentario e Stand-by Letter of Credit per quanto ad esse applicabili.
Apertura	Trattasi del momento di emissione del credito documentario o della Stand-by letter of credit, e cioè quando la Banca emittente, su istruzioni dell'Ordinante (il richiedente il credito documentario) detta le condizioni alle quali il Beneficiario dovrà attenersi per ricevere la prestazione prevista dal credito.
Prestazione prevista dal credito	Quando vengono presentati documenti conformi ai termini ed alle condizioni del credito il Beneficiario si aspetta o il pagamento a vista o l'accettazione della tratta da parte della Banca che poi in forza di tale impegno effettuerà il pagamento della tratta alla scadenza oppure l'assunzione da parte della Banca di un impegno (non rappresentato da effetto) a pagare una certa somma alla scadenza. Nel caso di negoziazione, la Banca, diversa dalla banca emittente ed autorizzata a ciò, "anticipa" Salvo Buon Fine i fondi al Beneficiario in attesa che la Banca emittente riceva i documenti ed effettui la copertura in via definitiva del suo impegno.
Modifica	Indica la variazione dei termini del credito originario. Attenzione: le modifiche per essere valide devono essere accettate esplicitamente dal Beneficiario (o chi ne ha il diritto) o altrimenti possono essere considerate accettate se, alla presentazione dei documenti, palesemente si determina dalla documentazione stessa che il Beneficiario ha accettato le modifiche proposte.
Utilizzo	E' il momento in cui il Beneficiario presenta i documenti per riceverne la prestazione.
Rischio Paese	Insolvenza economica dei soggetti collocati in un determinato Paese (per cause politiche, calamità naturali etc.)